

DIRETTIVA Digital Single Market, TITOLO IV, CAPO 3.
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento

Riportiamo gli articoli del Capo 3, preceduti dalle relative premesse (i considerando), senza dimenticare il considerando generale introduttivo del Capo 3:

*(72) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e **tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione (...).***

Su nessuno dei punti stabiliti dalla direttiva gli autori sono adeguatamente tutelati, è quindi essenziale che il governo italiano li recepisca tutti, anche quelli non esplicitamente citati nella legge di delegazione (dei cinque punti stabiliti dalla direttiva nel Capo 3, solo i due asteriscati sono stati esplicitamente inseriti nel decreto di delegazione).

I cinque principi:

- 1) diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata
- 2) obbligo di trasparenza dei proventi
- 3) istituzione di un meccanismo di adeguamento contrattuale in caso di sproporzione *
- 4) alternativa extragiudiziaria per risoluzione controversie, attivata anche da associazioni rappresentative
- 5) diritto di revoca della cessione dei diritti non utilizzati entro un certo termine *

Articolo 18. Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

Considerando	Articolo 18	Cosa chiediamo
<p>(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.</p> <p>2. Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.</p>	<p>Chiediamo che finalmente ai traduttori, come a tutti gli autori, sia riconosciuto il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore economico dei diritti concessi in licenza o trasferiti.</p> <p>Il valore economico dei diritti dev'essere il primo criterio di valutazione del compenso, mentre allo stato attuale delle cose è completamente ignorato visto che nella prassi contrattuale dominante il traduttore è retribuito solo con un compenso forfettario a cartella (quasi fosse un dattilografo o un compilatore). Il compenso risultante si attesta su valori tali che, anche nei casi migliori, bastano a malapena a retribuire le settimane o i mesi di lavoro necessari per creare la traduzione. Il compenso forfettario, oltre a essere diventato la norma (contrariamente a quanto stabilito dalla legge 633/41, che lo prevede solo come <i>facoltà</i>, cosa che ora viola anche il principio della direttiva), fa</p>

<p>attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile.</p>		<p>sì che il traduttore, sostanzialmente, regali i propri diritti, considerando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contratti durano generalmente 20 anni (il massimo di cessione dei diritti previsto dalla LDA nel contratto di edizione a termine); - l'editore si avoca tutti i diritti di utilizzazione economica, compresi i diritti "secondari", con la facoltà di subcessione a terzi, senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo al traduttore per tali usi ed eventuali cessioni: - spesso, in violazione delle norme sul contratto di edizione, l'editore inserisce una clausola con cui si riserva di non pubblicare l'opera, senza prevedere il recupero dei diritti da parte del traduttore. Così provoca a quest'ultimo danni economici diretti (per l'impossibilità di cedere ad altri i diritti non sfruttati) e indiretti (ridotta visibilità, pregiudizio dei rapporti con istituti culturali e autori stranieri, impossibilità di partecipare a premi di traduzione ecc.) <p>Il traduttore letterario, indipendentemente che realizzi una traduzione su proprio impulso o su commissione, non è un</p>
---	--	--

		<p>“parolaio” a cottimo ma un autore, la cui capacità di produzione culturale, che genera le opere tradotte, è il frutto del continuo esercizio del suo talento unitamente a un’ indefessa coltivazione delle proprie competenze linguistiche e culturali, tramite un percorso professionale che richiede ingenti investimenti in termini di formazione, tempo e denaro, la cui sostenibilità non può prescindere dal riconoscimento del suo ruolo e dei suoi diritti, anche di ordine economico.</p> <p>Per attuare l’art. 18 è quindi necessario in primis togliere la possibilità all’editore di spogliare il traduttore di tutti i diritti sulla propria opera in cambio di un compenso forfettario che prescinde dal valore economico dei diritti ceduti e dai profitti che essi generano. Ciò non significa che sia necessario bandire completamente il compenso forfettario, che può rivelarsi funzionale in casi specifici (come eccezione) ma esso può essere preservato solo introducendo adeguate condizioni a salvaguardia dei principi di adeguatezza e proporzionalità stabiliti dalla direttiva, per impedire che continui a sostanzarsi,</p>
--	--	--

		<p>come avviene oggi, in una spoliazione dei diritti in cambio di un'elemosina.</p> <p>È possibile prevedere diverse misure correttive da applicare ai contratti di edizione di traduzione nel caso di compenso forfettario. Si potrebbe ad esempio stabilire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contratti che non prevedono royalty possano essere solo “<i>contratti di edizione per edizione</i>” (ovvero contratti in cui è stabilito quante edizioni e quante copie a edizione l’editore è autorizzato a stampare; per il forfait di base si potrebbe prevedere un’unica edizione per un limite massimo di 2000 copie venute). Oggi invece viene usata sempre la seconda variante di “contratto di edizione” stabilito dalla LDA, il “contratto di edizione a termine” (in cui l’editore è libero di effettuare quante edizioni e ristampe desidera nel termine concordato, che può andare fino a 20 anni); - nel caso di contratti di edizione a termine, si potrebbe abbassare drasticamente il termine massimo di cessione e prevedere che il forfait di base possa compensare solo il diritto di pubblicazione a stampa, prevedendo la stipula di contratti separati
--	--	---

		<p>nel caso l'editore desideri la cessione di altri diritti (inoltre tali contratti dovrebbero prevedere un compenso specifico per ogni diverso diritto ceduto visto che a ogni diritto corrisponde una modalità d'uso e una fonte di profitto);</p> <p>- in ogni caso va previsto il diritto del traduttore di ricevere accurati rendiconti, come stabilito dall'art. 19 della direttiva. Forse si potrebbe fare eccezione all'obbligo di rendiconto solo nel contratto di edizione per edizione con numero di copie prefissato e senza cessione dei diritti secondari.</p>
--	--	--

Articolo 19. Obbligo di trasparenza

Considerando	Articolo 19	Cosa chiediamo
<p>(74) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti che sono armonizzati a norma del diritto dell'Unione. È il caso, in particolare, delle persone fisiche che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti ai fini dello</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai</p>	<p>Chiediamo particolare vigilanza sull'attuazione del diritto alla trasparenza, che deve valere per tutti gli autori, e sull'obbligo di trasparenza da parte dei cessionari dei diritti.</p> <p>Talvolta gli editori italiani sostengono che questo diritto è già garantito in Italia in quanto le norme sul contratto di edizione</p>

<p>sfruttamento in cambio di una remunerazione. (...).</p> <p>(75) Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare il perdurante valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. La condivisione di informazioni adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. Tali informazioni dovrebbero essere: aggiornate, nell'ottica di consentire l'accesso a dati recenti; pertinenti per lo sfruttamento dell'opera o dell'esecuzione; complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising. Per</p>	<p>quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i diritti di cui al paragrafo 1 siano stati successivamente concessi in licenza, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti ricevano, su loro richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 1. Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull'identità di tali sublicenziatari. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di sublicenza a</p>	<p>già prevedono che l'autore riceva dettagliati rendiconti. Questo è falso perché le norme attuali obbligano l'editore alla rendicontazione solo nei contratti che prevedano royalty.</p> <p>Il secondo comma dell'art. 130 recita infatti : <i>Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.</i></p> <p>Questo fa sì che i traduttori, firmando quasi sempre contratti con compensi forfettari e non a partecipazione, non ricevano alcuna informazione sui profitti generati dalle loro opere e non siano quindi in grado di valutare la congruità di quanto ricevuto in cambio della cessione dei diritti.</p> <p>Occorre prevedere l'obbligo di informazione di tutti gli autori, indipendentemente dalla forma di remunerazione dei diritti, ai sensi della direttiva.</p> <p>Senza questo obbligo sarebbe impossibile rispettare uno dei principi cardine di tutela</p>
---	--	---

<p>l'intera durata dello sfruttamento, le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero fornire le informazioni a loro disposizione su tutte le modalità di sfruttamento e su tutti i proventi a livello mondiale, con una cadenza adeguata al settore pertinente non inferiore a una volta all'anno. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo comprensibile agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) e dovrebbero consentire l'effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione.</p> <p>L'obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto nel caso dei diritti di pertinenza del diritto d'autore. (...).</p> <p>(76) Nell'ottica di garantire che le informazioni relative allo sfruttamento siano debitamente fornite agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) anche nei casi in cui i loro diritti siano stati concessi in sublicenza ad altre parti ai fini dello sfruttamento, la presente direttiva prevede che, nei casi in cui la</p>	<p>norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore o artista (interprete o esecutore).</p> <p>3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Gli Stati membri possono prevedere che nei casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo di cui al paragrafo 1 diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.</p> <p>4. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione,</p>	<p>dei diritti degli autori stabiliti dalla norma europea.</p>
--	---	--

<p>prima controparte contrattuale abbia fornito le informazioni di cui dispone ma tali informazioni non sono sufficienti per quantificare il valore economico dei loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possono chiedere ulteriori informazioni pertinenti in relazione allo sfruttamento dei loro diritti. Tale richiesta dovrebbe essere fatta direttamente ai sublicenziatari o attraverso le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e le loro controparti contrattuali dovrebbero poter decidere di mantenere riservate le informazioni condivise, ma gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero sempre poter utilizzare tali informazioni al fine di esercitare i propri diritti a norma della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, conformemente al diritto dell'Unione, di stabilire misure ulteriori tramite disposizioni nazionali per garantire la trasparenza agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori).</p>	<p>fatto salvo il caso in cui l'autore o artista (interprete o esecutore) dimostri di necessitare delle informazioni per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e chieda le informazioni a tal fine.</p> <p>5. Gli Stati membri possono disporre che, per gli accordi soggetti ad accordi di contrattazione collettiva o basati su questi ultimi, siano applicabili le regole di trasparenza del relativo contratto collettivo, a condizione che tali regole soddisfino i criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4.</p> <p>6. Qualora sia applicabile l'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di tale direttiva 2014/26/UE o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione di detta direttiva.</p>	
--	---	--

(77) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ad esempio del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria, e tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici. Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell'importanza del contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell'opera o esecuzione. **Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva affinché i portatori di interessi raggiungano un accordo sulla trasparenza. Tali accordi dovrebbero assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) un livello di trasparenza uguale o più elevato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.** Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che

<p>consenta di adeguare le prassi informative vigenti all'obbligo di trasparenza. Non dovrebbe essere necessario applicare l'obbligo di trasparenza agli accordi conclusi tra i titolari dei diritti e gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti o altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, in quanto tali organismi o entità vi sono già soggetti in virtù dell'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE. L'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE si applica agli organismi che gestiscono i diritti d'autore o i diritti connessi per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari. Tuttavia gli accordi negoziati singolarmente conclusi tra i titolari dei diritti e quelli delle loro controparti contrattuali che agiscono nel proprio interesse dovrebbero essere soggetti all'obbligo di trasparenza di cui alla presente direttiva.</p>		
--	--	--

Articolo 20. Meccanismo di adeguamento contrattuale

Considerando	Articolo 20	Cosa chiediamo
<p>(78) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche opportunità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa nel caso in cui il valore economico dei diritti risulti essere notevolmente superiore a quanto inizialmente stimato. Di conseguenza, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti diventi sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dal successivo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione da parte della controparte contrattuale dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore). Per accertare se la</p>	<p>1. Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.</p> <p>2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3,</p>	<p>Il governo ha inserito questo punto nella legge di delegazione europea (1.53/2021) pubblicata sulla G.U. ed entrata in vigore l'8 maggio.</p> <p>Si noti che su questo punto la direttiva prevede il coinvolgimento dei rappresentanti degli autori (che devono poter fornire loro assistenza), senza pregiudizio per il diritto finale degli autori di adire il giudice o altra autorità competente.</p>

<p>remunerazione sia sproporzionatamente bassa, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i pertinenti proventi del caso, inclusi ove opportuno quelli derivanti dal merchandising. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, incluso il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore), delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti come pure del fatto che il contratto si basi o meno su un contratto collettivo. I rappresentanti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) debitamente autorizzati in conformità del diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione, dovrebbero poter fornire assistenza a uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori) in relazione alle richieste di adeguamento dei contratti, tenendo altresì conto degli interessi di altri autori o artisti (interpreti o esecutori), se del caso. Tali rappresentanti dovrebbero proteggere l'identità degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori)</p>	<p>lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva.</p>	
---	--	--

<p>rappresentati quanto più a lungo possibile. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente. Tale meccanismo non dovrebbe applicarsi ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE.</p>		
---	--	--

Articolo 21. Procedura alternativa di risoluzione delle controversie

Considerando	Articolo 21	Cosa chiediamo
<p>(79) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) o dei loro rappresentanti relative agli</p>	<p>Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli</p>	<p>Chiediamo che nel decidere in merito a queste procedure venga espressamente previsto, come richiesto dalla direttiva, che anche gli organismi rappresentativi degli autori possano avviarle su richiesta degli interessati.</p>

<p>obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o meccanismo oppure ricorrere a un organo o meccanismo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva, a prescindere dal fatto che tali organi o meccanismi facciano capo al settore interessato o siano pubblici, anche quale parte del sistema giudiziario nazionale. Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità nel decidere le modalità di ripartizione dei costi della procedura di risoluzione delle controversie. Tale procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.</p>	<p>artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).</p>	
---	--	--

Articolo 22. Diritto di revoca

Considerando	Articolo 22	Cosa chiediamo
<p>(80) Quando concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. Tuttavia, potrebbe accadere che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate. Se tali diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. In tal caso, e dopo un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero potersi avvalere di un meccanismo di revoca dei diritti che consenta loro di trasferire o concedere in licenza a un'altra persona i loro diritti. Dato che lo sfruttamento di opere o esecuzioni altri materiali può variare a seconda dei settori, si potrebbero</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.</p> <p>2. Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:</p> <p>a) delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere e esecuzioni; e</p> <p>b) dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista</p>	<p>Attualmente la LDA prevede un meccanismo di revoca solo limitatamente a casi specifici, nel caso dell'editoria libraria questo meccanismo è rappresentato dagli art. 127 e 128 LDA:</p> <p><i>Art. 127</i> <i>La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.</i></p> <p><i>In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.</i></p>

<p>stabilire disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei diversi settori, ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere o esecuzioni, in particolare fissando i termini temporali per l'esercizio del diritto di revoca. Al fine di tutelare i legittimi interessi dei licenziatari e dei cessionari dei diritti e di evitare abusi, e tenendo presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera o un'esecuzione venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca in conformità di taluni requisiti procedurali e solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione dell'accordo di licenza o dell'accordo di trasferimento. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere o esecuzioni che interessano più di un di autore o artista (interprete o esecutore), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.</p>	<p>(interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori). Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori). Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti in questione. Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti (interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.</p> <p>3. Gli Stati membri dispongono che la revoca di cui al paragrafo 1 possa essere</p>	<p><i>È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.</i> <i>Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.</i></p> <p><i>Art. 128</i> <i>Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.</i> <i>L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto a una parte del contenuto del contratto.</i> <i>Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o</i></p>
--	---	--

	<p>esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole in seguito alla conclusione dell'accordo di licenza o al trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi in licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.</p> <p>4. Il paragrafo 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.</p> <p>5. Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo.</p>	<p><i>riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.</i></p> <p>Nonostante l'esplicita specificazione per cui "È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito" e la chiara volontà del legislatore di rendere questa norma non derogabile (infatti, a differenza di altre, non viene data alle parti la possibilità di derogare tramite patto contrario) molti editori inseriscono nel contratto la clausola secondo cui "l'editore si riserva di non pubblicare la traduzione".</p> <p>Ciò è aggravato dalla prassi, nei contratti di traduzione, di prevedere la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica, che l'editore (in cambio dell'inadeguato compenso forfettario) trattiene per 20 anni senza avere alcun obbligo di utilizzarli, quindi sottraendoli al traduttore senza che quest'ultimo ne ricavi niente, né in termini economici diretti né di visibilità e di benefici indiretti.</p>
--	---	---

		<p>Chiediamo quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">- un rafforzamento dell'art. 127, ribadendo la sua non derogabilità (già tale in linea di diritto!) e l'esplicita previsione della nullità di qualsiasi patto contrattuale preveda la riserva di non pubblicare da parte dell'editore;- l'inserimento nella LDA dell'esplicita previsione, come richiesto dalla direttiva, che tutti i diritti trasferiti dall'autore al cessionario e non utilizzati entro un dato termine (es. 2 anni) retrocedano in capo all'autore;- l'estensione (nella LDA) del principio stabilito dalla direttiva, come richiesto dall'art. 23 della direttiva, a tutti i contratti per la licenza o la cessione dei diritti d'autore. L'estensione a tutti i contratti (tipici o atipici) è di importanza fondamentale perché uno dei sistemi con cui gli editori eludono la norme di legge è il tentativo di imporre ai traduttori (e altri autori) non il tipico
--	--	---

		contratto di edizione appositamente istituito dalla legge ma contratti atipici, meno tutelanti.
--	--	---

Articolo 23. Disposizioni comuni

Considerando	Articolo 23	Cosa chiediamo
<p>(81) Le disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alla procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere vincolanti e le parti non dovrebbero avere la possibilità di derogare alle stesse, siano esse incluse nei contratti tra gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e le loro controparti contrattuali o negli accordi conclusi da tali controparti con terzi, ad esempio accordi di non divulgazione. Dovrebbe pertanto applicarsi l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in virtù del quale, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono a che <u>qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 19, 20 e 21 sia inapplicabile in relazione ad autori e artisti (interpreti o esecutori)</u>.</p> <p>2. Gli Stati membri dispongono che gli articoli da 18 a 22 della presente direttiva non si applichino agli autori di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/24/CE.</p>	<p>Precisamente quello che richiede la direttiva. I principi menzionati devono essere attuati rendendoli norme non derogabili anche nella legislazione nazionale.</p>

<p>situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta della legge applicabile, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro a opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva, come applicate nello Stato membro del foro.</p>		
---	--	--